

**Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0402 501/2020

Responsabile Istruttoria  
MEYNET CRISTINA

**Determina n. 134 del 08/05/2020**

**Oggetto: SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI SRL - CIG Z762CE252F.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 23/05/2018 con il quale sono state conferite al dott. Riccardo Mantegari le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

**RICHIAMATO:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e l'estensione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19 fino al 03/05/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19

PREMESSO che il Comune di Valtournenche ha in uso diversi locali utilizzati per il normale svolgimento dell'attività amministrativa, situati sul territorio;

APPURATO che si rende necessario rientrare gradualmente nella normalità dell'apertura al pubblico degli uffici comunali e di altre strutture, durante la Fase 2 dell'emergenza COVID-19, garantendo la sanificazione dei locali per la salvaguardia della salute dei dipendenti comunali, degli amministratori e dell'utenza;

RILEVATO che si rende indispensabile provvedere ad una sanificazione certificata e professionale di tali stabili comunali, anche in osservanza della normativa attuale relativa al contenimento del contagio da Coronavirus;

RITENUTO opportuno procedere ad una ricerca di mercato per l'individuazione di ditte specializzate nella sanificazione e disinfezione con prodotti certificati idonei ad eliminare eventuali fonti di contagio all'interno dei seguenti stabili:

- Municipio
- Sede Polizia Locale
- Biblioteca
- Centro Sociale e Sportivo di Breuil-Cervinia
- Appartamenti in uso al personale pervenuto a rinforzo delle OSS e infermiere della Microcomunità e siti in Fr. Evette e Crétaz

VERIFICATA la presenza sul territorio valdostano di alcune ditte in grado di svolgere il servizio di sanificazione richiesto con procedure e prodotti certificati e idonei alla disinfezione come da protocolli anti COVID-19;

PRESO ATTO, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione degli incarichi, della disponibilità della ditta “B.E. Impianti Ecotecnologici Srl” di Charvensod ad intervenire con tempistiche adeguate ad un prezzo giudicato congruo per il servizio in parola, come da preventivo allegato alla presente;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo codice degli appalti” e in particolare:

- l'art 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l'art 32, comma 2) in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)”.

- l'art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

**RICHIAMATE** le linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

**DATO ATTO** che l'importo del servizio in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

**RICHIAMATO** il preventivo di spesa per la sanificazione di alcuni stabili comunali della ditta “B.E. Impianti Ecotecnologici Srl” con sede a Charvensod (AO) in Fr. Pont Suaz, 88 - CF/PI 01101160073;

**VERIFICATA** la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del nuovo codice degli Appalti, in ragione della tipologia del servizio/fornitura e del relativo costo;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, con scadenza al 20/06/2020 prot. INPS 19471768, depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

**RICHIAMATO:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di “Impegno di spesa”;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta "B.E. Impianti Ecotecnologici Srl" di Charvensod (AO) il servizio di sanificazione e disinfezione con trattamento anti COVID-19 di alcuni stabili comunali di uso frequente;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta "B.E. Impianti Ecotecnologici Srl" C.F. 01101160073 la somma complessiva di € **5.300,00** al lordo di IVA e ritenute di legge per il servizio di disinfezione degli stabili comunali di Valtournenche imputando la spesa al bilancio di previsione 2020 al capitolo 1506 articolo 2 missione 1 programma 11 PDCF 1.03.02.13.002;
3. DI SPECIFICARE che:
  - ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z762CE525F;
  - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:
  - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato;
  - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
  - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
  - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile  
(MANTEGARI RICCARDO)  
con firma digitale**



DISINFEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  
CONTROLLO QUALITA' DELL'ARIA – ANALISI ACQUE  
BONIFICA PRESENZA LEGIONELLA  
TRATTAMENTO CATTIVI ODORI

Prev. 109 / 2020

Charvensod, li 23 Aprile 2020

**Cliente:**

Comune di Valtournenche

**OGGETTO:**

A seguito del ricevimento della Vs. richiesta, in riferimento alla struttura in oggetto, sottopongo di seguito la quotazione per la disinfezione degli ambienti interni e nelle aree da Voi elencate.

- **L'intera esecuzione dell'intervento prevederà l'atomizzazione di perossido di idrogeno nelle negli ambienti.**
- **Tutti i prodotti utilizzati per eseguire le seguenti fasi sono completamente biologici e biodegradabili e soprattutto non intaccano le parti metalliche ed elettriche.**

Il nostro protocollo di lavoro è stato elaborato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

## **INTERVENTO TECNOLOGIA INFINITY**

Il trattamento con tecnologia Infinity Biotech comprende la relazione di disinfezione delle aree trattate.

Il tempo previsto per questo tipo di disinfezione seguirà un cronoprogramma concordato in base alle esigenze della committenza.

Inoltre, ricordiamo il rispetto della normativa sulla sicurezza (Dlgs 81/08 dall' Art. 62 al 66) che indica quali sono le caratteristiche che un luogo di lavoro deve rispettare, stabilendo le regole alle quali attenersi per garantire la salute dei lavoratori, tra le quali l'obbligo della disinfezione periodica degli impianti di climatizzazione (ventilconvettori, condizionatori e canali d'aria).

## **DISINFEZIONE AMBIENTI**

Tutti i piani verranno disinfettati utilizzando atomizzatori mod. I Cube MINI, capaci di atomizzare a 0,03 micron realizzando quindi un trattamento shock con l'eliminazione del 99,9% di qualsiasi Virus o Batterio presente. Idoneo tra l'altro per il COVID 19.

Verrà eseguito un apposito protocollo di disinfezione per garantire il nostro operato alla fine dell'intervento.

Verranno utilizzati appositi test di viraggio colorimetrico, per controllare la saturazione degli ambienti.

Verrà emessa relazione con documentazione fotografica che attesta l'esito dell'operazione come richiesto dalle linee guida.

**I metri quadri totali STIMATI da trattare (come da documentazione ricevuta) sono 1.300,00 + 200,00 + 80,00 + 220,00 + 200,00 = 2.000,00 m<sup>2</sup> per un'altezza stimata dei locali di 2,7 m abbiamo un totale di circa 5.400,00 m<sup>3</sup>.**

**Verrà comunque effettuato un calcolo a consuntivo dei locali effettivamente trattati.**

## **CONDIZIONI DI INTERVENTO:**

La struttura dovrà essere libera dal personale, possibilmente pulita preventivamente e gli ambienti di lavoro dovranno essere il più ordinati possibile. Si consiglia infine di lasciare tutti gli armadi e i cassetti aperti. Si ricorda che il trattamento avverrà "a pioggia" quindi tutte le parti coperte (es. scrivanie piene di fogli) non verranno trattate.

## **IMPORTI**

- Importo al metro cubo per gli ambienti in genere € 0,70 + IVA
- Importo al metro cubo per interventi di cui sopra il sabato, festivi o in orari serali dopo le 18.00 € 0,80 + IVA

**NOTA BENE:** Maggiorazione di prezzo al metro cubo per gli ambienti muniti di canalizzazione da eseguire in assenza di personale e/o in orario serale / sabato / festivi € 0,10 + IVA.

## **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Validità dell'offerta: 30 gg. consecutivi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

La disponibilità ed i tempi di intervento saranno confermati al momento della ns. conferma d'ordine.

La validità dell'ordine e l'inizio delle prestazioni oggetto della presente offerta sono obbligatoriamente subordinate alla ricezione scritta del Vs. ordine ed alla trasmissione della ns. conferma d'ordine.

**Modalità di pagamento:**

- Pagamento entro 30 GG. data fattura.

Per accettazione timbro, firma e invio tramite mail della conferma del preventivo.

**B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI S.R.L**



**LA COMMITTENZA:**

Timbro e firma:

---

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - B.E. IMPIANTI ECOTECNOLOGICI SRL - CIG Z762CE252F

Sulla determina n. 134 del 08/05/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 11/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale